



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES

(Porto Torres via Mare, 1 - Tel. 0789-563670)

PEC cp-portotorres@pec.mit.gov.it E-mail: cportotorres@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA N. 33/2024

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Torres:

- VISTA** la Legge 3 aprile 1989, n. 147, recante “Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;
- VISTO** il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662, recante “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente l’adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare” adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato;
- VISTA** la Legge 08.07.2003 n. 172 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto”, con specifico riguardo all’art. 8 (competenza del Capo del Compartimento per l’emissione di Ordinanze di polizia marittima in tema di limiti di navigazione rispetto alla costa) ed all’art. 9, comma 2 (direttiva in data 21.07.2003 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di controlli per la sicurezza della navigazione delle unità da diporto ed i limiti di velocità per la navigazione in prossimità della costa);
- VISTO** il Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante “Codice della nautica da diporto”;
- VISTO** il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto”;
- VISTO** il D.M. 26.01.1960 come modificato dal D.M. 15 Luglio 1974, recante “Disciplina dello sci nautico”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 09.01.2012, n. 4, recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96”;
- VISTA** la legge 25.03.1985 n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo”;
- VISTO** il D.P.R. 09.07.2010, n. 133, recante “Nuovo regolamento di attuazione della legge 25.03.1985 n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo”;
- VISTA** la Legge 23.12.1996, n. 647, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante “Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205”;
- VISTE** le seguenti disposizioni in tema di trasferimento di funzioni agli Enti territoriali locali:
- art. 46 del D.P.R. 19.06.1979, n. 348, recante “Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna”;



NUMERO BLU PER L’EMERGENZA IN MARE: 1530
(PEC cp-portotorres@pec.mit.gov.it E-mail: cportotorres@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it)



- Legge 15.03.1997 n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali";
- art. 105 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112, modificato dall'art. 9 della legge 16.03.2001 n. 88, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato a Regioni ed enti locali";
- D.P.C.M. 12.10.2000;
- circolare n. DEM2/1465/A2.50 del 06.07.2000 dell'allora Ministero dei Trasporti e Navigazione, recante "Delega di funzioni amministrative connesse con la gestione del demanio marittimo";
- D. Lgs. 17.04.2001, n. 234, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative".

- VISTA** la Legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 26 del 15.07.1988, che disciplina le attività d'interesse turistico, albi regionali e disposizioni tariffarie;
- VISTA** la Legge della Regione Autonoma della Sardegna n.9 del 12 giugno 2006 "Conferimento di compiti e funzioni agli Enti Locali", così come modificata dalla legge regionale n. 11 del 03 luglio 2017;
- VISTA** la Delibera G.R. n. 10/5 del 21.02.2017 ed il suo allegato "Linee guida per la predisposizione del Pian di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa";
- VISTO** il D.P.R. 02.10.1968, n. 1639, recante "Regolamento per l'esecuzione della legge 14.07.1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";
- VISTO** il D.P.C.M. 19 maggio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente la direttiva "Indirizzi operativi per l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attività svolte dalle Capitanerie di Porto Guardia Costiera";
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 13 agosto 2002 recante "Istituzione dell'area Marina Protetta denominata Isola dell'Asinara";
- VISTO** il Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta dell'Isola dell'Asinara ed il relativo Disciplinare integrativo;
- VISTO** il Dispaccio n. 5171661/A.2.50 in data 23 aprile 1996 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla "Possibilità di impiego di unità cinofile da salvataggio";
- VISTE** le Circolari prot. n. 5171242-A.2.50 in data 7 maggio 1994, n. 5171080-A.2.50 in data 10 aprile 1995 e n. 5171328-A.2.50 in data 20 maggio 1994 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione";
- VISTA** la Circolare n. 82/022468/I del 03.04.2002 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, relativa alla disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone dimare destinate alla balneazione;
- VISTA** la Circolare n. 82/33467/II del 26.05.2003 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, relativa all'esercizio di attività subacquee ludico diportistiche;
- VISTA** la Circolare n. 82/046235/II in data 24.07.2003 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, relativa a disposizioni applicative della citata direttiva ministeriale del 21.07.2003;
- VISTO** il Dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante "Disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento";
- VISTO** il Dispaccio n. 02.01.13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del



Corpo delle Capitanerie di Porto recante "Disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche";

VISTO il Dispaccio n. 285 in data 6 luglio 2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante disciplina dell'attività di formazione e rilascio brevetti per assistenti bagnanti;

VISTO il Dispaccio n. 20847 in data 4 marzo 2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato trasmesso il provvedimento autorizzativo rilasciato in favore della F.I.S.A. (Federazione Italiana di Salvamento Acquatico), la quale è così legittimata, in aggiunta alla F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto) e alla S.N.S. (Società Nazionale di Salvamento) ad organizzare corsi di formazione per l'attività di salvamento acquatico, finalizzati al rilascio del relativo brevetto;

VISTA la vigente determinazione in data 07.05.2021 della Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione Generale Enti Locali e Finanze, avente ad oggetto la "Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo (Ordinanza balneare)";

VISTA l'Ordinanza n. 11/2011 in data 22.04.2011 della Capitaneria di Porto di Porto Torres, recante "Disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nelle acque del Compartimento Marittimo di Porto Torres";

VISTA la propria Ordinanza n. 37/2022 in data 21/06/2022 relativa alla disciplina della sicurezza balneare e ravvisata la necessità di procedere ad opportune revisioni;

CONSIDERATA la necessità di procedere alle opportune revisioni/aggiornamenti del suddetto provvedimento ordinativo n° 37/2022;

CONSIDERATO che il litorale del Circondario Marittimo di Porto Torres è costituito sia da spiagge estese che da scogliere, coste rocciose e coste a picco, per la cui disciplina è necessario dettare norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare e delle spiagge;

RAVVISATA la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti degli arenili in genere, uniformando, per quanto possibile la disciplina locale alle disposizioni di carattere generale, emanate per questioni di unitarietà della Direzione Marittima del Nord Sardegna, nell'ambito dei relativi poteri di coordinamento;

VISTO il Dispaccio prot. 17619 del 19.06.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per il trasporto Marittimo e per le vie d'Acqua interne – avente ad oggetto l'attività di noleggio esercitata con natanti da diporto – Ordinanza ex art. 27 comma 6 D.lvo 171/2005;

VISTA la Circolare n. 18907 del 12.02.2018 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto che, nel rinviare comunque alla lettura integrale del novello testo normativo, riporta in una scheda sinottica le principali novità apportate al Decreto Legislativo n. 171/2005 con il Decreto n. 229/2017

VISTO il Dispaccio prot. 7930 del 22.03.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali, ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – avente ad oggetto la Riforma del Codice della Nautica da diporto – aggiornamento disciplina natanti da diporto in noleggio;

VISTI gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RITENUTO necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti del mare in generale, di competenza di questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Porto Torres, compreso tra Capo Falcone e Rena Majore, inclusa l'Isola dell'Asinara e la fascia costiera ricadente nel



territorio dei Comuni di Porto Torres, Sassari, Sintino, Sorso, Castelsardo, Valledoria, Badesi, Trinità d'Agultu e Vignola e Aglientu;

VISTA

in particolare, le definizioni date dalla Regione Autonoma Sardegna, nel proprio provvedimento Ordinativo, alla stagione balneare che risulta, pertanto, compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre e suddivisa in “Stagione balneare estiva” (dal 1° aprile al 31 ottobre) e “Stagione balneare invernale – mare d'inverno” (dal 1° novembre al 31 marzo);

CONSIDERATO

che, al momento, nessuna indicazione è pervenuta dalla R.A.S. circa l'eventuale emanazione di una nuova ordinanza balneare per l'anno 2022 e, che, pertanto, si considera pienamente vigente la disciplina dettata con il provvedimento precedente di cui alla sopra richiamata determinazione in data 07.05.2021;

ORDINA

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano nel periodo definito “Stagione balneare estiva”, come individuato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria ordinanza citata in premessa. Il servizio di salvamento è prestato per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse (uomini e mezzi) sono censite ai fini della locale pianificazione S.A.R (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.

Nel periodo di funzionamento delle strutture ubicate nelle aree in concessione sul demanio marittimo, destinate alla fruizione della spiaggia e dello specchio acqueo antistante, offrendo servizi per la balneazione e/o per l'elioterapia, deve essere assicurato il servizio di salvamento secondo le modalità di cui alle norme che seguono. Per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, l'obbligo di assicurare il servizio è a carico dei Comuni rivierasci.

Ambito di applicazione temporale e territoriale

1. Qualora non diversamente specificato, le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Torres (tratto di costa, e specchio marittimo antistante, compreso tra Capo Falcone e Rena Majore, compresa l'Isola dell'Asinara, interessando i Comuni costieri di Porto Torres, Sassari, Sintino, Sorso, Castelsardo, Valledoria, Badesi, Trinità d'Agultu e Vignola e Aglientu, durante la “stagione balneare estiva” (1 aprile – 31 ottobre), nei limiti temporali individuati dalla Regione Autonoma della Sardegna con proprio provvedimento regolamentare (Ordinanza Balneare).

Periodi stagionali ed implementazione del servizio di salvataggio nelle strutture balneari

2. Nel corso della stagione balneare estiva (1 aprile – 31 ottobre) le strutture balneari, qualora aperte, devono garantire il servizio di salvataggio secondo le modalità di cui alle norme che seguono. L'apertura al pubblico dovrà tuttavia essere obbligatoriamente garantita, in linea con quanto contenuto nelle disposizioni dell'Ordinanza Balneare regionale, **nel periodo 15 giugno – 15 settembre**. Nel richiamato periodo le strutture balneari dovranno garantire il servizio di salvataggio anche in presenza di condizioni meteo non favorevoli.

3. Nel periodo denominato “mare d'inverno” (periodo compreso tra il 1 novembre ed il 31 marzo dell'anno solare successivo), le strutture balneari potranno essere aperte al pubblico per elioterapia ovvero per balneazione; qualora dette strutture balneari dovessero optare per l'apertura al pubblico per la balneazione, il servizio di salvataggio dovrà comunque essere assicurato.

4. Ove nel periodo denominato “mare d'inverno” una struttura balneare intenda aprire per fini esclusivamente elioterapici, non è obbligatorio garantire il servizio di salvataggio. In tal caso dovrà essere issata una bandiera di colore rosso facilmente ed immediatamente visibile e dovrà essere esposta apposita cartellonistica, all'ingresso ed all'interno dell'area demaniale marittima in



concessione, in posizione quanto più prossima alla battigia, rispondente ai requisiti indicati al successivo punto 8, recante la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE – SPIAGGIA UTILIZZATA PER ELIOTERAPIA – BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**

5. Nel periodo denominato “mare d’inverno”, allorquando una struttura balneare intenda operare con qualunque finalità, il concessionario è tenuto a darne anticipata notizia a questa Autorità Marittima con corrispondenza inoltrata in formato elettronico. Dovrà comunque essere assicurata anche nei predetti periodi benché in apertura per elioterapia, la presenza del materiale di primo soccorso di cui al successivo articolo 5 ed il regolare funzionamento del locale/area ombreggiata adibita a primo soccorso di cui al medesimo articolo.

Servizio di salvataggio implementato dai Comuni costieri

6. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione (spiagge libere), i Comuni territorialmente competenti hanno l’obbligo di attivare i servizi di salvataggio, secondo le modalità di cui alle norme che seguono.

7. Qualora i Comuni non garantiscano il servizio di salvataggio, devono darne comunicazione all’Autorità Marittima e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle spiagge interessate adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti, secondo le specifiche di cui al successivo punto 8, riportante la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI
SALVATAGGIO”**

Divieti e pericoli

8. I cartelli recanti avvisi connessi a situazioni di potenziale pericolo ovvero riportanti i principali divieti connessi alle attività che si svolgono in mare/sull’arenile, devono essere redatti in più lingue, almeno in italiano ed inglese, allo scopo di informare correttamente anche l’utenza straniera. I cartelli dovranno essere realizzati in modo da essere ben visibili anche a distanza, posizionati e conformati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo, con lettere di colore a forte contrasto rispetto al colore di fondo del cartello.

9. È fatto obbligo ai titolari di concessioni balneari genericamente intese ed alle Amministrazioni Comunali, per le spiagge libere ricadenti nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, di esporre cartelli indicanti i principali divieti in diverse lingue, anche sotto forma di icone facilmente comprensibili.

10. È fatto carico alle Amministrazioni Comunali di procedere a frequenti e costanti cognizioni tese a verificare l’esistenza e la continua presenza in situ dei cartelli installati, (con prima cognizione non oltre il 30 giugno), provvedendo al loro ripristino nel caso in cui gli stessi fossero stati, per qualunque motivo, danneggiati, divelti, rimossi o resi illeggibili; è facoltà delle stesse Civiche Amministrazioni la rimozione della cartellonistica al termine della stagione balneare estiva.

11. È fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari nonché ai Comuni per le spiagge libere, di informare immediatamente l’utenza, nel modo ritenuto più opportuno ma comunque in maniera chiara ed inequivocabile, circa la presenza di eventuali pericoli ovvero ostacoli a terra nonché in mare - emersi, sommersi e/o semisommersi - (presenza di buche, avvallamenti irregolari del fondale, scogliere o massi sommersi/affioranti, correnti pericolose ecc.), adoperandosi con ogni mezzo ed urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza provvedendo alla rimozione della fonte di pericolo, laddove possibile. Gli ostacoli e/o i pericoli per l’utenza dovranno, comunque, essere altrettanto tempestivamente segnalati mediante il posizionamento di gavitelli (a mare, saldamente ancorati al fondo in corrispondenza degli stessi) e di idonei cartelli (a terra ovvero a mare), ben visibili agli utenti e rispondenti ai requisiti previsti nel precedente punto 8.

Accesso alle spiagge con veicoli

12. L’accesso alle spiagge con veicoli di qualsiasi genere è vietato durante tutto l’arco dell’anno, fatta eccezione per i veicoli destinati al soccorso ed alla pulizia delle spiagge nonché ai mezzi all’uopo autorizzati; è, altresì, consentito l’accesso alle spiagge con i mezzi a propulsione elettrica idonei a consentire agli utenti diversamente abili autonomia di movimento.



Igiene e pulizia delle spiagge

13. Sulle spiagge libere l'igiene e la pulizia dovranno essere assicurate, per quanto di competenza, dalle Amministrazioni Comunali in conformità alle vigenti disposizioni della Regione Autonoma Sardegna nonché nazionali in materia di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti.

14. I mezzi addetti alla pulizia delle spiagge possono operare durante tutto l'intero anno solare. Nel corso della stagione balneare estiva dovranno operare nell'orario antecedente all'apertura degli stabilimenti balneari ovvero successivo alla chiusura, nei limiti delle disposizioni dettate in tal senso dalla Regione Autonoma Sardegna.

Divieto di occupazione del tratto di arenile prospiciente la battigia

15. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia (5 metri) è strumentale all'espletamento dell'attività di salvamento ed è destinata al libero transito e, pertanto, ne è vietata qualsiasi forma di stabile occupazione; le eventuali legittime forme di utilizzazione di detta fascia di demanio marittimo non devono recare limitazioni e/o impedimento allo svolgimento degli interventi di salvaguardia della vita umana in mare

ART. 2

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

Generalità

1. Durante la stagione balneare estiva, nel Circondario Marittimo di Porto Torres, la fascia di mare estesa per una distanza fino a 200 metri dalle coste sabbiose e fino a 100 metri dalle scogliere, coste rocciose e coste a picco, è riservata alla balneazione. Per coste a picco si intendono coste a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici.

Delimitazione delle acque riservate alla balneazione – obblighi per le strutture balneari

2. Il limite della zona riservata alla balneazione (200 metri coste sabbiose e 100 metri dalle scogliere/coste rocciose/coste a picco) deve essere segnalato dalle strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico per la balneazione, mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso/arancione (non sono ammessi altri colori) saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 100 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e comunque nel numero minimo di due per ogni concessionario se il fronte mare è minore di 100 mt.; in alternativa il segnalamento può essere ottenuto mediante il posizionamento di cavi tarozzati, muniti di galleggianti di colore rosso. In nessun caso è consentito l'ormeggio di qualsivoglia natante/imbarcazione o unità navale di altro tipo ai gavitelli in questione.

3. Ove la conformazione della costa o altri elementi (ad esempio: eccessiva profondità del fondale marino) siano tali da suggerire, in quanto più razionale e/o tecnicamente meno oneroso, un diverso posizionamento dei gavitelli o dei cavi tarozzati comunque idoneo ad assicurare il massimo gradiente di tutela per la balneazione presso cale, piccole insenature, baie e affini, i concessionari o le amministrazioni comunali dovranno darne apposita comunicazione a questa Capitaneria di porto al fine di consentire all'Autorità Marittima di valutare la sicurezza del peculiare e specifico diverso posizionamento eventualmente proposto e adottare i formali provvedimenti autorizzativi di competenza.

Delimitazione delle acque riservate alla balneazione – obblighi per i Comuni costieri

4. Gli obblighi di cui al comma 2 sono posti a carico delle Amministrazioni Comunali per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti, ricadenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza. Analogamente al comma 3^a, in ragione della peculiare conformazione della costa o di altri elementi che suggeriscano un diverso posizionamento dei gavitelli o dei cavi tarozzati, e senza che ciò vada a detimento del gradiente di sicurezza della balneazione presso cale, piccole insenature, baie e affini, le Amministrazioni Comunali dovranno darne apposita comunicazione alla Sezione Tecnica di questa Capitaneria di porto al fine di consentire all'Autorità Marittima di valutare la sicurezza del diverso specifico posizionamento eventualmente proposto e adottare i formali provvedimenti autorizzativi di competenza.



5. Qualora le amministrazioni Comunali non garantiscano la messa in opera del sistema di segnalazione di cui al precedente comma 2, deve essere apposta sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (vedasi art. 1, punto 8 per le modalità di redazione e posizionamento) recante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – LIMITE DELLE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO”

Limite delle “acque sicure”

6. Le Amministrazioni Comunali, per le spiagge libere frequentate da bagnanti, ed i concessionari di strutture balneari, per le aree in concessione, devono segnalare, con l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima, ad intervalli non superiori a mt. 5 (le cui estremità siano ancorate al fondo) il limite delle acque sicure ove possono effettuare la balneazione per i non esperti al nuoto (il limite di tali acque è dato dalla linea batimetrica di mt. 1,60).
7. Qualora le amministrazioni Comunali non provvedano a mettere in opera il sistema di segnalazione di cui al precedente punto 5, deve essere apposta, sulle spiagge frequentate dai bagnanti, un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (vedasi art. 1, punto 8 per le modalità di redazione e posizionamento) con la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri – 1,60) NON SEGNALATO”

8. I soggetti su cui ricadono gli obblighi previsti dai precedenti commi del presente articolo devono provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo. Devono, altresì, rimuovere gavitelli e corpi morti al termine della stagione balneare estiva.

Divieti all'interno delle acque riservate alla balneazione e relative eccezioni:

9. Durante la stagione balneare estiva, sulle spiagge del Circondario Marittimo di Porto Torres e nella zona di mare riservata alla balneazione come individuata,

È VIETATO:

- a) il transito di unità navali, ivi compresi windsurf, kite-surf e similari, nonché l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per i mezzi di salvataggio autorizzati; ulteriore eccezione è rappresentata dalla possibilità di navigare in tali zone conferita ai “natanti da spiaggia”, ovvero i natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili, che comunque dovranno manovrare in modo da non arrecare disturbo o pericolo ai bagnanti e dovranno rispettare le norme contenute nel regolamento inerente la disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Porto Torres;

Qualora il limite delle acque riservate alla balneazione non dovesse essere segnalato, tutte le unità navali hanno l'obbligo di navigare ovvero sostare in posizione tale da non generare alcun dubbio sul rispetto delle distanze previste.

- b) l'esercizio della pesca subacquea in qualsiasi orario e della pesca da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, ecc...) nelle zone dedicate alla balneazione, dall'alba al tramonto;
- c) il decollo, il sorvolo, l'atterraggio o l'amaraggio con velivoli da diporto o sportivi (inclusi ultraleggeri e deltaplani), paracadute e mezzi similari, salve le altre prescrizioni delle vigenti norme in materia.

10. Ferme restando le interdizioni alle attività subacquee e di superficie all'interno di particolari specchi acquei a rischio individuati con specifiche Ordinanze di questa Autorità Marittima, le zone prospicienti le coste a picco non frequentate da bagnanti (è indispensabile l'assenza completa di bagnanti nel raggio di 50 metri dall'unità) possono essere attraversate ai soli fini dell'atterraggio, da unità a lento moto (velocità massima 3 nodi) e con rotta perpendicolare alla linea di costa, garantendo la presenza di personale di vedetta a prua nel corso dell'attraversamento.



11. Dal divieto di transito nelle acque riservate alla balneazione sono altresì esentati i mezzi dello Stato impegnati nelle proprie attività d'Istituto o quelli diversi, impiegati d'ausilio a dette attività ed a ciò espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima. Sono altresì esentati dal divieto di transito di cui sopra i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 08.06.1982, n. 470 e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili grazie ad apposita dicitura chiaramente leggibile "SERVIZIO CAMPIONAMENTO", qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti si dovranno mantenere ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

Balneazione all'esterno delle zone appositamente dedicate

12. Il bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, fino ad una distanza di mt. 500 dalla riva, è obbligato, al fine di essere facilmente individuabile, a segnalare la propria presenza con un pallone galleggiante, recante una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca a lui assicurato tramite una sagola di lunghezza non superiore a mt. 3 ovvero con mezzo d'appoggio sul quale è issata la medesima bandiera; in quest'ultimo caso la balneazione è consentita entro i 10 metri dall'unità; oltre il suddetto limite di mt. 500 dalla costa, il bagnante può esercitare attività natatoria solo con l'ausilio di un mezzo d'appoggio, riportante la bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca, ed entro un raggio di mt. 10 dallo stesso.

ART. 3 **ZONE DI MARE PERMANENTEMENTE VIETATE ALLA BALNEAZIONE**

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano durante tutto l'anno ed in qualsiasi orario del giorno.
2. La balneazione è vietata:
 - a) all'interno di porti e approdi, nonché entro un raggio di 100 metri dalle relative imboccature (200 metri per il porto di Porto Torres) e dalle strutture foranee più esterne;
 - b) entro un raggio di 100 metri dai punti d'ormeggio autorizzati ed individuati con gavitelli;
 - c) entro un raggio di 10 metri dalle unità adibite al salvamento autorizzate allo stazionamento all'interno delle acque riservate alla balneazione;
 - d) negli specchi acquei in concessione demaniale a strutture di assistenza alla nautica da diporto o alla pesca marittima, opportunamente segnalati;
 - e) all'interno dei corridoi di lancio e atterraggio, autorizzati e opportunamente segnalati;
 - f) entro un raggio di 500 metri da navi passeggeri o mercantili, in navigazione o alla fonda;
 - g) entro un raggio di 200 metri da insediamenti industriali autorizzati (impianti di pesca, itticultura e mitilicoltura; opere di presa e restituzione di acqua di mare; scarichi civili o industriali; etc.), opportunamente segnalati a cura dei titolari che devono altresì provvedere a collocare idonea segnaletica che indichi (possibilmente in più lingue) il divieto di avvicinamento;
 - h) in prossimità di specchi acquei interessati da lavori autorizzati ed opportunamente segnalati;
 - i) negli specchi acquei antistanti le foci di fiumi e canali navigabili, fino a 50 metri dalla costa;
 - j) in zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti Autorità, ai sensi del D.P.R. 470/82 e successive modifiche e integrazioni;
 - k) in zone di mare di regolare transito per l'ingresso/uscita in porti ed approdi;
 - l) in zone di mare di volta in volta individuate, per motivi di sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, con apposite Ordinanze dell'Autorità Marittima, a carattere temporaneo o permanente, debitamente rese note nelle forme di legge.



ART. 4

ASSISTENTE BAGNANTI

Generalità

1. L'assistente bagnanti, per operare, deve essere munito di brevetto di abilitazione in regolare corso di validità, rilasciato da una Associazione regolarmente autorizzata dal competente Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
2. L'assistente bagnanti, ai sensi dell'art. 359 comma 2 del Codice Penale, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza.
3. Il servizio di salvamento è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione S.A.R (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.

Obblighi dell'assistente bagnanti

4. Ogni assistente bagnanti è tenuto:
 - a) ad operare, durante il proprio turno, in condizioni psicofisiche idonee al servizio prestato;
 - b) durante il proprio turno, a prestare il proprio servizio continuativamente, senza essere impegnato in altre attività e senza essere destinato ad altro servizio, salvi i casi di forza maggiore;
 - c) a stazionare, salvo casi limitati di necessità, nell'apposita postazione, oppure in mare sull'apposita unità di servizio ovvero lungo la battigia di competenza;
 - d) a mantenere sempre durante il servizio un contegno educato e corretto, fornendo in ogni occasione la massima collaborazione all'Autorità Marittima, alle Forze di Polizia ed alle Pubbliche Amministrazioni competenti;
 - e) a segnalare con immediatezza all'Autorità Marittima, mediante chiamata al **numero blu 1530** (numero gratuito, riservato esclusivamente alle emergenze ed al soccorso in mare, valido su tutto il territorio nazionale) oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Porto Torres, 0789/563670 – 079/515151, ovvero via radio sul canale 16 VHF, nonché alle competenti Autorità che possano utilmente intervenire, qualsiasi situazione di pericolo per la sicurezza e la salute dei bagnanti e la tutela della pubblica incolumità;
 - f) a prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (annegamenti, malori, congestioni, lesioni, etc.) nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite; l'opera prestata non deve limitarsi all'areale di competenza dal momento che il personale in parola è tenuto ad intervenire in tutte quelle fattispecie di soccorso rilevabili e rilevate dalla propria postazione e/o segnalate dall'utenza;
 - g) a chiedere l'intervento delle Forze di Polizia, in caso di gravi turbative all'ordine pubblico;
 - h) a conoscere e portare a conoscenza dei bagnanti il contenuto della presente Ordinanza;
 - i) ad indicare ai bagnanti ogni eventuale situazione di rischio o pericolo.

Dotazioni individuali dell'assistente bagnanti

5. Ogni assistente bagnanti deve:
 - a) indossare una maglietta rossa con la scritta **"SALVATAGGIO"**;
 - b) essere dotato di fischietto;
 - c) un binocolo e un megafono.
 - d) essere munito di un paio di pinne di idonea misura e di una maschera da sub con snorkel;
 - e) essere munito di un *Baywatch Rescue Can* o similare (munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 2,5 metri).



f) in aggiunta e non in alternativa si potrà utilizzare il *Rescue Tube* (Torpedo di Salvataggio)

Le dotazioni di cui alle lettere c), d) ed e) possono essere custodite presso la postazione di salvataggio, purché siano facilmente accessibili ed impiegabili.

ART. 5

SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO IN MARE PRESSO LE STRUTTURE BALNEARI E NELLE SPIAGGE LIBERE

Organizzazione del servizio

1. Durante l'orario di apertura delle postazioni di salvataggio degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere (**dalle ore 8.30 alle ore 19.30 secondo l'Ordinanza vigente della R.A.S.**), i concessionari singoli e/o associati e le associazioni di volontariato, qualora la Regione Sardegna ed i Comuni competenti, ovvero altri Enti o Associazioni senza scopo di lucro (iscritte al registro regionale del volontariato – settore protezione civile) previa intesa con il Comune, intendano organizzare un servizio di vigilanza e/o assistenza ai bagnanti nelle zone di mare antistanti le spiagge libere con l'obiettivo di incrementare il livello di sorveglianza e sicurezza della balneazione, sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al presente articolo;

- a) organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con assistenti abilitati al salvataggio da parte delle Associazioni regolarmente autorizzate dal competente Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- b) i concessionari di strutture balneari dovranno assicurare la presenza di assistenti ai bagnanti nel numero di almeno uno ogni 80 metri di fronte mare o frazioni di esso; i concessionari confinanti potranno consociarsi per l'ottimizzazione del servizio, previa formale comunicazione a questa Capitaneria di Porto al fine di garantire un addetto ogni 80 metri di fronte mare;
- c) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza;
- d) incrementare il numero degli assistenti bagnanti abilitati, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato.

2. I titolari di stabilimenti balneari che includono anche piscine realizzate su aree demaniali marittime devono assicurare, durante l'utilizzo della piscina, la seguente organizzazione minima:

- a) un assistente bagnanti dedicato esclusivamente alla piscina;
- b) due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno quanto la diagonale della piscina, posizionati sul bordo della stessa.

3. In caso di impossibilità ad attivare il servizio di salvataggio la struttura deve rimanere chiusa al pubblico. Il concessionario sarà diffidato all'immediato ripristino del servizio con l'avviso che l'inottemperanza comporterà le responsabilità penali di cui all'art. 650 c.p. oltre alle più gravi responsabilità in caso di evento di soccorso. Nel caso del mancato ripristino del servizio o di recidività del comportamento omissivo si provvederà a segnalare l'inosservanza dei doveri concessori all'autorità concedente con richiesta di avvio del procedimento di cui all'art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione.

4. In considerazione della peculiare e delicata funzione svolta dall'assistente bagnanti restano fermi la responsabilità e l'obbligo di vigilanza in capo al concessionario dello stabilimento balneare.

5. È fatto assoluto divieto di impiegare l'assistente bagnanti in servizio per altre attività o destinarlo, anche se temporaneamente, ad altre mansioni. In tal caso il concessionario sarà ritenuto responsabile della distrazione dal servizio dell'assistente bagnanti.

6. Ferme restando le responsabilità penali eventualmente derivanti dalla mancata organizzazione del servizio di salvamento, quale onere del concessionario, qualora si verifichino cause di forza maggiore



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530
(PEC cp-portotorres@pec.mit.gov.it E-mail: cportotorres@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it)



che comportino la sospensione del servizio è obbligatoria, oltre all'immediata comunicazione alla locale Autorità Marittima, l'adozione delle misure più urgenti ed adeguate (come l'innalzamento della bandiera rossa e l'avviso della sospensione del servizio di salvataggio) fino al ripristino nel minor tempo possibile, delle condizioni di sicurezza.

7. Il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato con una "postazione di salvataggio" dotata di idonea piattaforma di osservazione sopraelevata (torretta) dal piano spiaggia di almeno 2 metri. Solo per la stagione balneare 2022 sarà ancora consentita l'installazione della postazione di salvataggio semplicemente ubicata in posizione sopraelevata idonea comunque a garantire la totale visibilità degli antistanti specchi acquei.

8. Ogni postazione di salvataggio deve, altresì, essere dotata di:

a) un idoneo pattino a remi di colore rosso per disimpegnare il servizio di salvamento recante in maniera ben visibile la scritta "**SVLVTAGGIO**", di colore bianca (solo per la stagione balneare 2022 sarà ancora consentito l'uso di un idoneo natante a remi di colore rosso recante in maniera ben visibile la scritta "**SVLVTAGGIO**", di colore bianca) dotato di un salvagente anulare munito di cavo o sagola galleggiante di almeno 25 metri, una gaffa o un mezzo marinaio e di un idoneo ancorotto con relativa cima di lunghezza minima di mt. 30; in aggiunta e non in alternativa può essere utilizzata una moto d'acqua, o una Surf Rescue Board con le modalità indicate al successivo punto 11 (le precedenti dotazioni marinaresche sono obbligatorie solo per il pattino e il natante a remi). Tutte le unità di cui al presente comma non devono essere, in alcun caso, destinata ad usi diversi dal servizio di salvamento ed assistenza o dell'addestramento degli addetti;

b) 200 metri di cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle montato su rullo fissato saldamente al terreno, posizionato in prossimità della battigia;

9. Ai lati estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri (non necessario per le postazioni di salvataggio predisposte per le spiagge libere).

10. Qualora lo stato del mare sia pericoloso per la balneazione, ovvero sussistano altre situazioni di rischio per la salute e l'incolumità dei bagnanti, presso ogni struttura balneare dovrà essere issata a cura del concessionario, su un apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti, una bandiera di colore rosso il cui significato deve intendersi come:

"AVVISO DI BAGNO A RISCHIO PER AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O SITUAZIONE DI PERICOLO"

Gli avvisi di pericolo, corrispondenti al significato della bandiera esposta, devono essere chiaramente ripetuti più volte, nell'arco della giornata, anche per altoparlante/megafono (in più lingue tra cui, almeno, l'italiano e l'inglese).

Dotazioni sanitarie

11. Ogni concessionario, nonché i Comuni costieri devono dotarsi di materiale di primo soccorso conforme alla vigente normativa sanitaria, che dovrà essere custodito e pronto all'uso all'interno di ogni area in concessione, presso idoneo locale e/o area ombreggiata.

Il materiale di primo soccorso è costituito da:

- a) n. 1 bombola di ossigeno medicale da 5 litri, oppure n. 2 bombole di ossigeno medicale da 3 litri ciascuna, oppure n. 3 bombole di ossigeno medicale da 1 litro ciascuna (comprese di valvola erogatrice), con mascherina, per il pronto ed immediato utilizzo da parte del personale medico e/o dell'assistente bagnanti in situazioni di emergenza;
- b) n. 27 cannule oro-faringee (guedel) confezionate in forma sterile e con data di scadenza in corso di validità, suddivise per le seguenti tipologie:
 - n. 3 cannule oro-faringee misura calibro 0 (60mm);
 - n. 3 cannule oro-faringee misura calibro 00 (50mm);
 - n. 3 cannule oro-faringee misura calibro 000 (40mm);



- n. 3 cannule oro-faringee misura calibro 1 (70mm);
 - n. 3 cannule oro-faringee misura calibro 2 (80mm);
 - n. 3 cannule oro-faringee misura calibro 3 (90mm);
 - n. 3 cannule oro-faringee misura calibro 4 (100mm);
 - n. 3 cannule oro-faringee misura calibro 5 (110mm);
 - n. 3 cannule oro-faringee misura calibro 6 (120mm);
- c) n. 12 cannule naso-faringee (guedel) confezionate in forma sterile e con data di scadenza in corso di validità, suddivise per le seguenti tipologie:
- n. 3 cannule naso-faringee misura 6 (diametro 6 mm – lunghezza 110 mm);
 - n. 3 cannule naso-faringee misura 7 (diametro 7 mm – lunghezza 133 mm);
 - n. 3 cannule naso-faringee misura 8 (diametro 8 mm – lunghezza 145 mm);
 - n. 3 cannule naso-faringee misura 8,5 (diametro 8,5 mm – lunghezza 165 mm);
- d) pallone auto espandibile (ambu) con maschere per adulti e pediatriche monouso, dotato di ingresso per la somministrazione dell'ossigeno;
- e) maschera facciale per ossigenoterapia con reservoir;
- f) una cannula per la respirazione bocca a bocca;
- g) un saturimetro arterioso da utilizzarsi quale strumento di monitoraggio dello stato di ossigenazione del sangue durante l'intervento di soccorso;
- h) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, dedicata esclusivamente ai clienti/ospiti della struttura balneare, contenente i prodotti sanitari prescritti dalla vigente normativa, in corso di validità. Tale cassetta di pronto soccorso è aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria prevista dall'art. 45 del D.lgs 81/2008 e dal Decreto n. 388 del 15.07.2003 del Ministero della Salute in materia di pronto soccorso aziendale.

Sistemazioni antincendio

12.Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio, opportunamente segnalate, facilmente raggiungibili e pronte per l'immediato utilizzo, conformi alle vigenti norme ed alle prescrizioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

Numeri utili e obbligo di segnalazione di incidenti

13.Ogni struttura balneare e postazione di salvataggio nelle spiagge libere deve tenere in luogo ben visibile al pubblico cartelli indicanti i numeri telefonici di pronto intervento della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, nonché degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e Guardia Medica Turistica.

14.Gli assistenti bagnanti direttamente o tramite il concessionario o gestore, devono segnalare immediatamente all'Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua mediante chiamata telefonica al:

NUMERO BLU 1530

(numero gratuito, riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare, valido su tutto il territorio nazionale),

oppure alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto Torres,mediante chiamata telefonica al numero:

0789/563670 – 079/515151

ovvero via radio sul

CANALE 16 VHF



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530
(PEC cp-portotorres@pec.mit.gov.it E-mail: cportotorres@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it)



ed inoltrare, appena possibile, l'apposita **SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI** come da **Allegato 1**, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Ausili al salvataggio – Moto d'acqua e Surf Rescue Board

15. E' data facoltà di impiegare, in aggiunta e non in alternativa all'idoneo natante a remi di colore rosso destinato al salvataggio, una moto d'acqua (acquascooter) alle seguenti condizioni:

- a) dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 - i. i nominativi ed i relativi titoli (Patente nautica del conduttore, brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio) del personale da impiegare;
 - ii. caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua (modello acquascooter, anno di immatricolazione, etc.)
 - iii. polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - iv. dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento anche con l'ausilio di tale tipo di natante;
- b) la moto d'acqua dovrà essere destinata esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile **“SALVATAGGIO”** su entrambi i lati;
- c) la moto d'acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale. Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto d'acqua può essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per l'uscita e permetterà al conduttore in fase di rientro, di avere uno spazio per poter operare in sicurezza). Qualora non sia presente un corridoio di lancio, in caso di situazioni di soccorso/emergenza che suggeriscano la necessità di impiego della stessa, nell'attraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione, di cui al precedente art. 2, l'unità dovrà essere condotta percorrendo la rotta più breve per il raggiungimento della zona di operazioni, con l'adozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti;
- d) la moto d'acqua dovrà essere equipaggiata con un conduttore, in possesso dei titoli riportati alla precedente lettera a), para i), e con un coadiutore abilitato al salvamento da parte delle Associazioni regolarmente autorizzate dal competente Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- e) la moto d'acqua dovrà essere provvista di barella rigida di salvataggio, certificata e omologata, con possibilità di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra;
- f) la moto d'acqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciò incaricato, i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autorità Marittima come previsto dalla precedente lett. a), para i);
- g) il conduttore della moto d'acqua e l'abilitato al salvamento devono indossare un giubbotto salvagente omologato;
- h) la moto d'acqua dovrà essere provvista di: coltello, cima di traino (minimo 10 metri) con 3 moschettoni, radio palmare VHF con custodia stagna.

E' data facoltà di impiegare, in aggiunta e non in alternativa all'idoneo natante a remi di colore rosso destinato al salvataggio, una Surf Rescue Board (tavola da surf tra gli 8 e i 12 piedi di lunghezza per le operazioni di avvicinamento, carico e trasporto del soccorso) alle seguenti condizioni:

- a) dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Porto Torres formale istanza di utilizzo di una Surf Rescue Board, nella quale si specifica l'ubicazione esatta della postazione di salvamento presso la quale è disponibile la Surf Rescue Board;



- b) la Surf Rescue Board deve essere di tipo omologato.

La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo marine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità, mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti senza mai compromettere, durante le operazioni di soccorso, l'incolumità di altre persone presenti.

Nota bene: Qualsiasi altro strumento di ausilio all'attività di salvataggio (vedasi a titolo esemplificativo e non esaustivo Seabob e/o scooter acquatici), che il concessionario abbia intenzione di utilizzare, dovrà essere preventivamente valutato e successivamente autorizzato da questa Autorità Marittima

Utilizzo di unità cinofile per il salvamento

È facoltà del titolare/gestore della struttura balneare (o del Comune per le spiagge libere), organizzare, nel rispetto della vigente normativa sull'igiene e la salute pubblica, un servizio di salvamento anche mediante l'utilizzo di unità cinofile, munite di apposito brevetto rilasciato da associazioni regolarmente operanti e riconosciute, debitamente censite presso il Registro Regionale del Volontariato. In tal caso, il servizio di salvataggio è da intendersi prestato dalla coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio e di abilitazione alla conduzione di unità cinofila di salvataggio e soccorso in acqua. Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla Capitaneria di Porto di Olbia, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità di svolgimento del servizio.

Il servizio di salvamento con unità cinofila è integrativo e non sostitutivo di quello tradizionale.

Obbligo di compilazione della SCHEDA CENSIMENTO

16. I concessionari e le postazioni di salvataggio nelle spiagge libere devono comunicare all'Autorità Marittima, **entro 10 gg. dall'emanazione della presente Ordinanza di Sicurezza balneare** prima dell'apertura al pubblico, le modalità con le quali viene effettuata l'attività di assistenza e soccorso in mare, nelle forme stabilite dalla **SCHEDA CENSIMENTO** di cui all'**Allegato 2** alla presente Ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

Ulteriori disposizioni:

17. Qualora all'interno della struttura balneare (o di più strutture) siano organizzate manifestazioni, eventi o iniziative di qualunque natura al di fuori dell'orario di apertura - **ferma restando la necessità di acquisire preventivamente ogni autorizzazione necessaria a mente delle norme vigenti da parte dei competenti Enti** - che comportino, implichino o comunque lascino prevedere l'utilizzo dello specchio acqueo antistante la concessione a fini di balneazione, il servizio di vigilanza deve essere mantenuto per l'intera durata dell'evento nelle forme previste dall'Ordinanza di sicurezza balneare, salvo motivate deroghe da richiedersi tempestivamente a questa Autorità Marittima.

ART. 6

DISCIPLINA DELLA PESCA

Disposizioni generali

1. Nella zona di mare riservata alla balneazione, dall'alba fino al tramonto è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca.

Pesca con canna

2. Da moletti (naturali o artificiali) e scogliere è consentita la pesca con canna anche dall'alba fino al tramonto purché sia garantita l'assenza di bagnanti nell'adiacente specchio acqueo (per un raggio di almeno 100 metri).



Pesca subacquea

3. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 128 bis, 129, 130, 131 del Regolamento per la pesca marittima, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche ed integrazioni.
4. In particolare, l'esercizio della pesca subacquea è vietato:
 - a) nelle acque riservate alla balneazione;
 - b) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti;
 - c) all'interno di porti e approdi, nonché entro un raggio di 100 metri dalle relative imboccature (200 metri per il porto di Porto Torres) e dalle strutture foranee più esterne o dai segnalamenti marittimi;
 - d) entro un raggio di 100 metri dai punti d'ormeggio autorizzati ed individuati con gavitelli;
 - e) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - f) a distanza inferiore a 500 metri dalle navi ancorate fuori dei porti;
 - g) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi.
5. È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.
6. È vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con un'arma subacquea carica.
7. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività subacquee, di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo (boa da sub con una bandiera rossa con striscia diagonale bianca).

ART. 7 **CORRIDOI DI LANCIO/ATTERRAGGIO**

Facoltà ovvero obbligatorietà dell'installazione del corridoio

1. I Comuni per i tratti di spiaggia libera ed i concessionari, per gli specchi acquei antistanti le aree in concessione, previa regolare autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti, possono realizzare corridoi di lancio da lasciare al pubblico uso per l'atterraggio e la partenza delle unità alle quali è interdetto l'accesso alle acque riservate alla balneazione.
2. Sono obbligati all'installazione dei corridoi di lancio coloro che esercitano attività nautiche e locazione/noleggio di unità da diporto diverse dai natanti da spiaggia.

Caratteristiche dei corridoi

3. I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza di mt. 20 (venti). Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore al limite di 10 metri, potrà essere ridotta qualora il fronte mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali, fino a coincidere con il fronte mare della concessione;
 - b) profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o rosso collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e, successivamente, a 50 metri;
 - d) individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.
 - e) nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura "CORRIDOIO DI LANCIO RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE".

Disposizioni per l'attraversamento



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530
(PEC cp-portotorres@pec.mit.gov.it E-mail: cportotorres@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it)



4. Le unità a vela – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata - ivi comprese le tavole a vela (*wind-surf*) hanno l'obbligo di utilizzare i corridoi che devono percorrere con la massima prudenza ed alla minima velocità possibile in modo da evitare situazioni di potenziale pericolo.

5. Le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono percorrere i corridoi a lento moto e comunque a velocità non superiore a 3 nodi, facendo in modo di ridurre al minimo emissioni di gas di scarico e acustiche di disturbo ai bagnanti. È sempre vietato l'ormeggio o l'ancoraggio all'interno ed all'esterno dei corridoi di lancio. È consentita la sosta all'interno dei citati corridoi per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco o lo sbarco in sicurezza delle persone dirette a (o provenienti da) terra.

ART. 8 NORMA DI RINVIO

1. Si fa espresso rinvio all'Ordinanza n. 31/2022 del 9 giugno 2022 "Regolamento di disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Torres", per tutte le attività non contemplate dalla presente Ordinanza di sicurezza balneare.

ART. 9 AREA MARINA PROTETTA "ISOLA DELL'ASINARA"

1. La disciplina dell'Area Marina Protetta dell'Isola dell'Asinara è contenuta nel D.M. 13/08/2002 – istituzione dell'A.M.P. dell'Isola dell'Asinara, e relativo Regolamento di Esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" del 30.07.2009 il quale stabilisce le modalità di svolgimento delle attività consentite all'interno dell'Area Marina Protetta, con specifico riguardo a divieti e prescrizioni riguardanti navigazione, balneazione ed altre attività all'interno delle zone "A", "B" e "C". Fatte salve le eventuali più restrittive prescrizioni contenute nel Disciplinare Integrativo, nell'Area Marina Protetta dell'Isola dell'Asinara si applicano tutte le prescrizioni di sicurezza previste nella presente ordinanza.

ART. 10 (Pubblicità dell'Ordinanza)

1. La presente Ordinanza, pubblicata all'albo della Capitaneria di Porto di Porto Torres nonché sul sito istituzionale all'indirizzo <http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-torres/ordinanze-e-avvisi> nella sezione "Ordinanze", deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture/stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attività balneari, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare estiva e, limitatamente alla stagione balneare invernale, durante il periodo di funzionamento della struttura per offrire servizi per la balneazione e/o elioterapia.

2. Alla presente Ordinanza viene data la massima diffusione anche mediante la pubblicazione all'albo degli Uffici ricadenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Torres, nonché la trasmissione ai Comuni costieri e ad altre pubbliche Amministrazioni per l'affissione ai rispettivi albi e la trasmissione agli organi di stampa/informazione.

ART. 11 (Disposizioni finali – abrogazioni - sanzioni)

1. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza che entra in vigore immediatamente alla data di sottoscrizione della stessa.

2. L'ordinanza n. 28/2018 in data 05.06.2018 di questa Capitaneria di Porto è abrogata.

3. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e salvo le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito



comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione, dell'articolo 650 del Codice Penale e dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171.

Porto Torres, *data di apposizione firma digitale*

Firmato

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

Capitano di Fregata (CP) Giuseppe CANNARILE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.
07/03/2005, n° 82 e ss.mm.



NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530
(PEC cp-portotorres@pec.mit.gov.it E-mail: cportotorres@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it)

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82 e ss.mm.



Documento informatico firmato digitalmente ai

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

(intestazione ed estremi dello stabilimento balneare o dell'associazione di volontariato)

Alla U.C.G. – Capitaneria di Porto di Porto Torres
MAIL: cpportotorres@mit.gov.it – tel 079515151

Intervento N° _____ eseguito in data _____ dalle ore _____ alle ore

in località _____ del Comune di _____

Personale dello stabilimento balneare/ente/associazione di volontariato intervenuto:

Mezzi intervenuti:

ora in cui è stata attivata: _____ Da: _____

mediante: comunicazione verbale telefonata rilevamento diretto _____

Autorità marittima avvertita nell'immediatezza dei fatti: _____ alle ore: _____

Tipo di emergenza:

Rovesciamento imbarcazione/natante	Collisione tra imbarcazioni/natanti
Urto imbarcazione/natante con oggetti galleggianti	Urto imbarcazione/natante con oggetti fissi
Arenamento/Incaglio	Falla
Ingovernabilità imbarcazione/natante per maltempo	Ingovernabilità imbarcazione/natante per guasto
Allagamento a bordo	Principio di affondamento
Incendio a bordo estinto	Incendio a bordo in atto
Esplosione a bordo	Perdita di energia (generatori)
Perdita di propulsione	Perdita di carico
Rischio di perdita carburante	Perdita carburante in atto
Urto Imbarcazione/natante con bagnanti /sub immersi	Malore/ferita bagnanti/subacquei (in acqua)
Malore/ferita persone a bordo di unità navali	Malore/ferita persone in spiaggia
Inabilità al nuoto/principio di annegamento	Insufficienza natatoria causata dallo stato del mare
Caduta in mare da imbarcazioni/natanti	Recupero unità navali/oggetti alla deriva
Partecipazione a ricerca persone scomparse in mare	Partecipazione a ricerca unità navali
(Altro: specificare)	

Breve descrizione dei fatti e delle operazioni compiute:

NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530
(PEC cp-portotorres@pec.mit.gov.it E-mail: cpportotorres@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it)

**SCHEDA CENSIMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO IN MARE**

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire alla Capitaneria di Porto di Porto Torres all'indirizzo e-mail : cportotorres@mit.gov.it a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari e/o spiagge libere attrezzate, comunque da chiunque sia tenuto ad istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Porto Torres, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Stabilimento balneare denominato _____ Comune/località _____

Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentante se trattasi di società)

Sig. _____ nato a _____ (_____) in via _____ il _____
e residente a _____ n° _____

Denominazione dello stabilimento balneare: _____

Colorazione degli ombrelloni: _____

Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore - fax - email: _____

Generalità dell'assistente bagnanti

NOME _____ E _____ COGNOME _____
NATO _____

A _____ IL _____ RESIDENTE _____ A _____
IN VIA _____ BREVETTO RILASCIATO _____

DA _____ IN _____ DATA _____ SCADENZA _____
RECAPITO _____ TELEFONICO _____ DI _____ PRONTA _____

RINTRACCIABILITÀ _____

Parte da compilare qualora operino più assistenti bagnanti

NOME _____ E _____ COGNOME _____
NATO _____

A _____ IL _____ RESIDENTE _____ A _____
IN VIA _____ BREVETTO RILASCIATO _____

DA _____ IN _____ DATA _____ SCADENZA _____
RECAPITO _____ TELEFONICO _____ DI _____ PRONTA _____

RINTRACCIABILITÀ _____

NOME _____ E _____ COGNOME _____
NATO _____

A _____ IL _____ RESIDENTE _____ A _____
IN VIA _____ BREVETTO RILASCIATO _____

DA _____ IN _____ DATA _____ SCADENZA _____
RECAPITO _____ TELEFONICO _____ DI _____ PRONTA _____

RINTRACCIABILITÀ _____

NOME _____ E _____ COGNOME _____
NATO _____

A _____ IL _____ RESIDENTE _____ A _____
IN VIA _____ BREVETTO RILASCIATO _____

DA _____ IN _____ DATA _____ SCADENZA _____
RECAPITO _____ TELEFONICO _____ DI _____ PRONTA _____

RINTRACCIABILITÀ _____

DATA DI COMPILAZIONE _____ **FIRMA DEL TITOLARE/GESTORE/LEGALE**

RAPPRESENTANTE _____

